

AZIENDA SPECIALE

Licenziamento del dirigente
fra disciplina privata
e finalità pubblicistica

ESTERNALIZZAZIONE DEL LAVORO

Appalti e responsabilità solidale:
strumenti di controllo

RINUNZIE E TRANSAZIONI

Conciliazione sindacale
sottoscritta in sede aziendale

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Intelligenza artificiale
e gestione delle risorse umane

PERCORSI DI NOVEMBRE

**CODICE DELLA CRISI
DOPO IL CORRETTIVO-TER
E IMPATTO SUL LAVORO**
Paolo Bonetti e Fabio Scaini

D.Lgs. n. 136/2024
CCII e nuovi titolari
del potere ispettivo

Liquidazione giudiziale
CCII e sospensione
dei rapporti di lavoro

IN QUESTO NUMERO

Procedure liquidatorie
CCII e opzioni del Curatore

Accordi di ristrutturazione
CCII e *cram down* contributivo


Concordato preventivo
e composizione negoziata
CCII e trattamento
dei crediti contributivi

ON-LINE

www.edicolaprofessionale.com

Licenziamento del dirigente di azienda speciale fra disciplina privata e finalità pubblicistica

Cristina Petrucci



Rapporto di lavoro

Licenziamento del dirigente di azienda speciale fra disciplina privata e finalità pubblicistica

Cristina Petrucci - Avvocato e Partner Studio Legale Salonia Associati

La decisione della **Cassazione civile, sezione lavoro, del 7 ottobre 2024, n. 26181** (1) in commento desta interesse in quanto la Corte di Cassazione prende posizione in merito alla vicenda di un licenziamento intimato per giusta causa ad un **dirigente di un'azienda speciale** di una Camera di Commercio che aveva assunto **nel contempo**, altresì, la **carica di consigliere delegato di una società, di cui era anche socio**. I Giudici di merito, in entrambi i precedenti gradi, avevano ritenuto **legittimo il licenziamento** impugnato dal lavoratore, stigmatizzando la condotta di quest'ultimo che, assumendo il doppio ruolo, aveva leso il principio di terzietà e di indipendenza che deve essere richiesto al direttore di un'azienda avente finalità pubbliche e di interesse generale, costituita come "braccio operativo" di un Ente pubblico. Il dirigente aveva proposto ricorso per cassazione per vedere annullare la sentenza della Corte di Appello. La Corte di Cassazione ha rigettato la domanda del dirigente, confermando la piena legittimità del licenziamento intimatogli dall'azienda speciale, sua datrice di lavoro.

Motivazione della Corte di Cassazione

In particolare, i Giudici di legittimità individuano nel comportamento del lavoratore una **condotta**

contraria agli interessi del datore di lavoro, avente finalità pubbliche, con possibile lesione della posizione di terzietà e indipendenza di un soggetto istituito da un Ente pubblico, quale è l'azienda speciale.

Detta condotta è stata considerata vieppiù aggravata dal fatto che, nella fattispecie, si trattava di un **rapporto di lavoro dirigenziale** nel quale, come noto, il profilo del **vincolo fiduciario** assume particolare rilievo, con accentuazione degli obblighi di fedeltà e diligenza, in considerazione del peculiare legame con il datore di lavoro, del quale il dirigente è, come noto, un *alter ego*.

Nell'ordinanza in commento, la Corte di Cassazione, richiamando un proprio precedente (2), afferma che, sebbene il rapporto di lavoro del **personale dipendente dalle aziende speciali** delle Camere di Commercio sia sottratto all'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e quindi sia **fuori dal rapporto di pubblico impiego**, deve aderirsi all'**orientamento giurisprudenziale consolidato** (3) che considera le aziende speciali vere e proprie articolazioni delle Pubbliche Amministrazioni, **conformando, pertanto, la disciplina del rapporto privatistico, sotto taluni profili, a principi propri dell'impiego pubblico privatizzato**, quali il di-

(1) In *One Lavoro*, Wolters Kluwer.

(2) Cass. civ., sez. lav., 21 giugno 2021, n. 17601, in *One lavoro*, Wolters Kluwer.

(3) Tra le più recenti, Cass. civ., sez. lav., 9 febbraio 2023, n. 3984 ed ivi numerosi richiami giurisprudenziali secondo cui in tema di accesso alle dipendenze delle aziende speciali, le procedure selettive per l'assunzione dei dipendenti devono essere in tutto e per tutto assimilabili alle procedure concorsuali dell'Ente pubblico cui l'azienda speciale è strumentale. Infatti, secondo i Giudici di legittimità, se il principio concorsuale vale

per le società *in house* (art. 18, D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, in legge n. 133/2008 e, attualmente art. 19 D.Lgs. n. 175/2016 che sanziona espressamente con la nullità del contratto di lavoro la mancata osservanza delle procedure selettive per il reclutamento del personale) per le società *in house*, che restano soggetti formalmente privati, esso non può che estendersi a fortiori per le aziende speciali, che sono enti che conservano natura pubblica, non possedendo nemmeno uno statuto privatistico di tipo societario e non relazionandosi con l'Ente istitutivo secondo modelli e schemi privatistici.